



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SCIUTO MAURIZIO

Seduta del 29/11/2018

### FATTO

1. In data 24.11.2017 la ricorrente estingueva un contratto di locazione di una cassetta di sicurezza intestato soltanto a lei, seppure il canone veniva addebitato sul conto cointestato col figlio. In pari data, quest'ultimo, insieme ad un terzo, stipulava un nuovo contratto di locazione avente ad oggetto la medesima cassetta di sicurezza, anche in questo caso con canone addebitato sul conto intestato alla ricorrente e al figlio. Tanto considerato, la ricorrente lamenta che a seguito dell'estinzione del primo contratto, la banca non abbia restituito la quota non goduta del canone annuale corrisposto anticipatamente, pari ad € 212,48 (valevole per il periodo 1.7.2017-1.7.2018); in più, grazie alla stipulazione del secondo contratto, e al conseguente addebito in anticipo del nuovo canone annuale di € 259,10 (avvenuto al momento della sottoscrizione: 24.11.2017), la banca venne a beneficiare di un doppio canone – fino a giugno 2018 - per il medesimo servizio.
2. Tanto ricordato, la ricorrente osserva che essendo il canone un corrispettivo per l'utilizzazione di un bene, il contratto dovrebbe comportare la restituzione del rateo non goduto e, se non lo facesse, si tratterebbe di clausola vessatoria. Pertanto, a seguito della vicenda sopra descritta, la banca è venuta a godere di un doppio canone, a fronte del servizio erogato, senza sopportare per altro verso alcuna perdita



- conseguente all'anticipata disdetta. In ragione di ciò, la ricorrente chiede la restituzione di 8/12 del canone, pari ad € 141,65.
3. Nelle sue controdeduzioni, la banca eccepisce preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della sola ricorrente, essendo il conto di appoggio cointestato col figlio, estraneo invece al presente procedimento.
  4. Nel merito, la banca evidenzia che non esiste alcun obbligo normativo di retrocedere al cliente la quota non goduta del canone locatizio; difatti, una retrocessione di questo tipo è prevista soltanto nel caso in cui fosse la banca a recedere, con clausola che è stata oggetto di doppia sottoscrizione, in ossequio alla disciplina dettata in tema di clausole vessatorie.
  5. La banca aggiunge che essa non ha in realtà percepito un doppio canone per il medesimo servizio, in quanto ciascun importo trova causa in un diverso contratto, mentre l'utilizzo della medesima cassetta di sicurezza rappresenta una circostanza puramente casuale; né potrebbe rilevare il fatto che il canone di entrambi i contratti è addebitato sul medesimo conto di appoggio, essendo questa una soluzione scelta dai contraenti in sede di sottoscrizione. In ragione di ciò, la banca conclude per il rigetto del ricorso, siccome inammissibile o comunque infondato.
  6. Alle controdeduzioni della banca ha replicato la ricorrente ribadendo la propria legittimazione attiva, essendo essa l'unica parte del contratto di locazione della cassetta di sicurezza. Osserva, inoltre, che la circostanza che la cassetta di sicurezza sia la medesima non è priva di rilevanza, non avendo la ricorrente *"mai espresso il desiderio di stipulare un nuovo contratto poiché avev(a) la necessità di avere la stessa cassetta di sicurezza poiché il contenuto non sarebbe cambiato: volev(a) solo che (suo) figlio potesse gestire, sempre alla luce della (sua) età, tutta la (sua) operatività, motivo per cui anche il conto risulta cointestato ma sul quale (suo) figlio opera solo per aiutar(la)l"*.
  7. In sede di controplica la banca ha ulteriormente insistito nell'eccepire il difetto di legittimazione attiva della sola ricorrente per le ragioni già espresse. Osserva inoltre che se la reale esigenza della cliente era quella di aggiungere il nominativo del figlio al contratto in essere, *"non si comprende perché il nuovo contratto di cassetta di sicurezza venne poi intestato al figlio della ricorrente insieme ad un terzo anziché alla stessa ricorrente"*, fermo restando che le condizioni contrattuali non prevedevano la possibilità di aggiungere un altro intestatario dopo la sottoscrizione del contratto.

## DIRITTO

8. Occorre preliminarmente rilevare l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla resistente circa l'asserito difetto di legittimazione attiva della ricorrente, a motivo del fatto che essa sarebbe mera cointestataria, e non titolare esclusiva, del rapporto di conto corrente sul quale venivano addebitati i canoni di cui si chiede la ripetizione. Invero, il contratto dedotto in lite è quello volto ad ottenere il servizio di cassette di sicurezza e di tale contratto – quello rispetto al quale sono stati corrisposti i canoni di cui si chiede la restituzione, non quello successivo acceso da suo figlio - la ricorrente era unica titolare. La circostanza poi che il pagamento sia stato regolato attingendo un conto cointestato alla ricorrente e suo figlio, pertanto, non esclude che sia soltanto la prima, e non anche il secondo, a poter esercitare un diritto derivante dal contratto di cui solo la prima era titolare, facendo appunto valere l'asserita illegittimità dell'applicazione integrale del canone locatizio per periodi di erogazione del servizio inferiori all'anno.



9. Occorre dunque verificare, nel merito, se possa predicarsi una tale illegittimità. Al riguardo, può rilevarsi come le norme dettate dal codice civile per il servizio di cassette di sicurezza (artt. 1839 – 1841 c.c.) non disciplinano il recesso del cliente né, più in generale, l'estinzione anticipata del rapporto con riferimento alla sorte dei canoni già pagati (o ancora dovuti) dal cliente per il periodo considerato dal contratto.
10. Con riferimento invece al regolamento contrattuale *inter partes*, esso neppure prevedeva la fattispecie ora considerata, soltanto regolando separatamente due distinti profili, per quanto contigui a quello ora in questione:
  - ~ l'obbligo del cliente di corrispondere anticipatamente alla banca i canoni per l'uso delle cassette (art. 12 del contratto);
  - ~ il diritto di recesso della sola banca (di "*disdire in qualunque momento la locazione*"), in questo caso dovendo "*restituire al cliente la parte del canone già pagata corrispondente al periodo di tempo ancora da trascorrere*" (art. 11 del contratto).
2. Entrambe le parti, con riferimento a tale assetto, discorrono di vessatorietà del regolamento contrattuale:
  - la banca, con riferimento alla clausola che regolava il suo diritto di recesso (art. 11 del contratto; norma peraltro corrispondente a quella a suo tempo già recata dalle Norme Bancarie Uniformi), evidenziando però che si sarebbe trattato di clausola legittimata dalla doppia sottoscrizione apposta dalle parti;
  - la ricorrente asserendo invece – per così dire in negativo - che sarebbe vessatorio un assetto contrattuale che *non* prevedesse un diritto di recesso del cliente con retrocessione della quota di canone già pagata.
3. V'è però da rilevare, pur prescindendo dalla fondatezza o meno delle argomentazioni così addotte dalle parti, che esse sembrano entrambe inconferenti rispetto al *thema decidendum*. Deve in effetti riconoscersi che, in ogni caso, conseguenza della vessatorietà di una clausola contrattuale – esplicita o foss'anche implicita (come sembra sottintendere la ricorrente, ipotizzando una regola che escludesse un suo diritto di recesso con conseguente restituzione del canone non goduto) – sarebbe in ogni caso la sua inefficacia e quindi la sua inapplicabilità. Giammai però ne scaturirebbe l'applicabilità di una diversa regola, non prevista dal contratto; a meno che, ovviamente, essa non potesse ricavarsi da una norma di legge, quantomeno dispositiva, che allora verrebbe ad integrare – di per sé, o comunque in luogo d'ogni contraria clausola vessatoria – la lacuna del contratto rispetto ad una materia non (validamente) regolata.
4. Si tornerebbe quindi alla ricerca di una norma di legge secondo la quale il cliente avrebbe avuto diritto di recedere anticipatamente (diritto comunque incontestato dalla banca, che ha semplicemente preso atto dell'intervenuto recesso della ricorrente) e, di conseguenza, anche il diritto a farsi rimborsare parte dei canoni annuali da corrisposti anticipatamente secondo il contratto (diritto invece negato dalla resistente).
5. Sennonché, una tale norma di legge non solo, come visto, non si rinviene in alcuna previsione esplicita; ma neppure pare rinvenibile a livello ordinamentale - cioè ricavabile indirettamente da altre norme che compongono il sistema – considerato come a tale livello emerga piuttosto l'orientamento del legislatore a concedere ampia autonomia contrattuale alle parti.
6. Questa conclusione sembra del resto corroborata dalla stessa disciplina delle clausole vessatorie sopra evocata, che all'art. 33 del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n.206) prevede (con disposizione peraltro non prevista dall'art. 1469 *sexies*, c.c., in vigore al tempo della conclusione del contratto; e che però può fungere da scrutinio della vessatorietà delle clausole dei contratti ancora in corso di



- esecuzione dopo la sua introduzione nel ridetto art. 33) - alla lettera g) - che debbano ritenersi vessatorie quelle clausole che abbiano per oggetto o per effetto quello di *“riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto”*.
7. Tale norma, allora, se da un lato deve condurre ad affermare che il sopradetto art. 11 del contratto, prevedendo esplicitamente il solo diritto di recesso della banca, non potrebbe produrre l'effetto di escludere, o comunque essere interpretato nel senso di escludere, un diritto di recesso della ricorrente (ma su tale diritto, come detto, non v'è contestazione della resistente); d'altro lato – per quanto soprattutto qui interessa – risulta espressamente escludere la legittimità della *sol*a clausola che neghi al cliente il diritto al rimborso del corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute dalla banca, *per il caso* in cui sia questa a recedere dal contratto; non però quando sia il cliente a recedere.
  8. Pertanto, in presenza di un assetto contrattuale connotato da una clausola che prevedeva l'obbligo del cliente di corrispondere anticipatamente il canone di locazione della cassetta di sicurezza, e da un'altra clausola (in ogni caso, a ben vedere, favorevole al cliente) che gli accordava un diritto al rimborso di tale canone in caso di estinzione anticipata da parte della banca, non solo non sembra ravvedersi alcun elemento di vessatorietà, ma soprattutto può ricavarsi la regola che un tale rimborso non spettasse invece al cliente laddove fosse stato questo che, dopo aver corrisposto anticipatamente il canone, liberamente avesse deciso di recedere.
  9. Da questo punto di vista, allora, solo in apparenza la vicenda dedotta in lite – caratterizzata dalla circostanza che, risolto quel contratto, il figlio della ricorrente ne stipulò poi un altro avente ad oggetto la medesima cassetta di sicurezza, utilizzando il medesimo conto di “appoggio” per regolare i canoni – può giustificare la sensazione, lamentata dalla ricorrente, che la banca avrebbe allora goduto di due diversi canoni per la medesima prestazione. Si tratta, in effetti, di coincidenze di fatto che non possono cancellare la sostanziale diversità del primo dal secondo contratto, non foss'altro per la diversa controparte della banca.
  10. Diversità, peraltro, non solo di natura formale ma anche sostanziale posto che da essa deriva il rispetto di procedure e formalità per la chiusura di un contratto e l'apertura dell'altro - e dunque gli inerenti costi di “compliance” - che non possono condurre a ritenere che si tratti pur sempre dello stesso contratto, come se fosse stato semplicemente ceduto dal contraente originario (la ricorrente) ad un altro subentrato (il di lei figlio; insieme peraltro ad un'altra cointestatario): ipotesi che del resto il contratto dedotto in lite non consentiva.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio respinge il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA